REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 87

OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di vigilanza armata da svolgersi presso la sede degli uffici giudiziari di Tribunale e Procura della Repubblica ubicati in Corso Umberto I di Vibo Valentia.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 08 (otto) del mese di ottobre alle ore 16,45 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, Vice Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

- 1) l'Arch. Claudio Sergio Decembrini, nato a Vibo Valentia il giorno 14 settembre 1952 (codice fiscale: DCM CLD 52P14 F537Y), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di delegato dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in quanto Posizione Organizzativa del Settore 5 Tecnico, giusta delega prot. n. 42304 del 26 settembre 2014, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- a Terrasini (PA) il 13 gennaio 1953 e residente a Cinisi (PA), via Federico II, n. 18, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Consigliere

Delegato e Legale Rappresentante della Società per Azioni	
"SICURTRANSPORT S.p.A.", con sede in Palermo, via Papa Sergio I, n. 48	
(partita IVA: 00119850824), iscritta nel registro delle imprese presso la	
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo, in data	
15 giugno 1974, con il numero R.E.A. 64781, impresa mandataria	
capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la	
Società mandante a responsabilità limitata "Istituto di Vigilanza Privata	
Notturna e Diurna s.r.l.", con sede in Catanzaro, via Ettore Molè, n. 81/83	
(partita IVA 00395890791), iscritta nel Registro delle Imprese presso la	
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro in data	
29 dicembre 1978, con il numero R.E.A. 79075; giusto raggruppamento	
temporaneo di imprese e conferimento di mandato speciale con	
rappresentanza, autenticato nelle firme dal dott. Rocco Guglielmo, Notaio in	
Catanzaro, in data 03 settembre 2015, Rep. n. 154.372 – Raccolta n. 32.230,	
registrato a Catanzaro il 03 settembre 2015 al n. 4481, serie 1T, che, in copia	
conforme all'originale, si allega al presente contratto sotto la lettera "A", in	
formato digitale, per formarne parte integrante e sostanziale; Associazione	
che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".	
Detti comparenti, delle cui identità personali, io Vice Segretario Generale	
rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei	
testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:	
- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Tecnico n. 431 del 21	
ottobre 2014, integrata con determinazione del Settore 5 n. 511 del 04	
dicembre 2014, si è stabilito di appaltare l'affidamento del servizio di	
vigilanza armata da svolgersi presso la sede degli uffici giudiziari di	

Tribunale e Procura della Repubblica ubicati in Corso Umberto I di Vibo	
Valentia, per l'importo complessivo di €. 215.000,00 (euro	
duecentoquindicimila/00) oltre IVA di legge, di cui €. 170.259,36 (euro	
centosettantamiladuecentocinquantanove/36) per servizi a base d'asta	
soggetti a ribasso ed €. 4.574,58 (euro quattromilacinquecentosettanta	
quattro/58) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da comprendere,	
tra questi, €. 1.174,58 (euro millecentosettantaquattro/58) per costi di	
interferenza, per come risulta dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione	
dei Rischi), redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e	
s.m.i. ed approvato con determinazione del Settore 5 – Tecnico n. 511 del 04	
dicembre 2014;	
- che con determinazione del Dirigente il Settore 5 – Tecnico n. 5 del 14	
gennaio 2015, è stata impegnata la somma necessaria sui fondi del bilancio	
comunale al capitolo 3845, funzione 2, servizio 1, intervento 3, bilancio	
2015 (rif. bilancio 2014).	
- che in data 25 ottobre 2008 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante	
l'istituzione, la costituzione, le funzioni e le attività della Stazione Unica	
Appaltante della Provincia di Vibo Valentia relativa alle procedure di gara	
per appalti di lavori, servizi e forniture;	
- che per l'appalto del servizio innanzi descritto, con determinazione del	
Dirigente il Settore V – Appalti e Contratti – SUA, n. 272 del 20 marzo	
2015, è stata indetta una procedura aperta, per come previsto dall'art. 11 del	
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da esperire ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera	
b) dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più	
basso inferiore a quello posto a base di gara, con aggiudicazione ai sensi	

dell'art. 86 ed applicazione dell'art. 124, comma 8, del citato del D.Lgs. n.	
163/2006 e s.m.i.;	
- che con verbale di gara n. 1 del 27 aprile 2015, il servizio di vigilanza	
armata da svolgersi presso la sede degli uffici giudiziari di Tribunale e	
Procura della Repubblica ubicati in Corso Umberto I di Vibo Valentia, è	
stato aggiudicato, in via provvisoria, all'impresa ATI Sicurtransport SpA	
(Capogruppo Mandataria) - Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna	
s.r.l. (Impresa Mandante), per l'importo di €. 168.199,22 (euro	
centosessantottomilacentonovantanove/22), al netto del ribasso del 1,21%,	
oltre €. 4.574,58 (euro quattromilacinquecentosettantaquattro/58) per oneri	
per la sicurezza e oltre IVA di legge;	
- che le due imprese costituenti l'ATI, hanno dichiarato, nell'offerta	
prodotta, che i propri costi per la sicurezza previsti, ai sensi dell'art. 87,	
comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono pari ad €. 2.014,80 (euro	
duemilaquattordici/80);	
- che la Stazione Unica Appaltante ha effettuato le verifiche d'ufficio in	
ordine al possesso dei requisiti, di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. n.	
163/2006 e s.m.i., dell'impresa capogruppo e dell'impresa mandante, per	
come previsto dal bando di gara, e che la documentazione risulta essere	
conforme alle vigenti disposizioni legislative;	
- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 - Tecnico n. 626 del 22	
luglio 2015, è stato omologato il verbale di gara n. 1 redatto in data 27 aprile	
2015 e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza	
armata da svolgersi presso la sede degli uffici giudiziari di Tribunale e	
Procura della Repubblica ubicati in Corso Umberto I di Vibo Valentia, in	

favore dell'Appaltatore, per l'importo complessivo di €. 172.773,80 (euro	
centosettantaduemilasettecentosettantatre/80) così suddiviso:	
- €. 168.199,22 (euro centosessantottomilacentonovantanove/22) per	
l'espletamento del servizio al netto del ribasso del 1,21%;	
- €. 4.574,58 (euro quattromilacinquecentosettantaquattro/58) per oneri per la	
sicurezza non soggetti a ribasso;	
- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico delle due imprese che	
costituiscono l'ATI, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la	
Pubblica Amministrazione;	
- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che	
pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del	
D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., richieste dalla SUA Provinciale con atto prot. n.	
32773 del 13 maggio 2015, ai sensi dell'art. 91 dello stesso D.Lgs. n.	
159/2011 così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di	
cui al D.Lgs. n. 218 del 15 novembre 2012 e dal D.Lgs. n. 153 del 2014,	
nei confronti dell'impresa capogruppo e dell'impresa mandante e dei	
soggetti individuati all'art. 85 del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché	
dei loro familiari conviventi;	
- che in data 01 luglio 2015, è stato richiesto, con esito positivo, il	
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa	
capogruppo "Sicurtransport S.p.A.", agli atti prot. n. 42466 del 22 settembre	
2015;	
- che in data 23 luglio 2015, è stato richiesto, con esito positivo, il	
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa	
mandante "Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l.", agli atti	

prot. n. 42468 del 22 settembre 2015;	
- che sia l'impresa capogruppo che l'impresa mandante hanno dichiarato, in	
sede di gara, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al	
lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99;	
- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del	
presente atto sono depositati presso il Settore 5 - Tecnico;	
- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in	
formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:	
ARTICOLO 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del	
D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.	
In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.	
n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni	
previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig.	
Salvatore Finazzo, in qualità di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante	
dell'impresa capogruppo "Sicurtransport S.p.A.", e il sig. Figorilli Antonio,	
in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione dell'impresa	
mandante "Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l., hanno	
dichiarato che le due Società non hanno concluso contratti di lavoro	
subordinato o autonomo e comunque che non hanno attribuito incarichi ad ex	
dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri	
autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti,	
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune	
di Vibo Valentia. Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R.	
16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 5 - Tecnico, il quale	
Technol, if quality	
	1

interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore	
dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra	
di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il	
suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima	
ditta.	
ARTICOLO 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.	
Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai	
• •	
fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed	
accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con	
deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del	
presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi	
previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di	
condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune	
di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.	
354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione	
Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a	
qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da	
parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore,	
sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.	
ARTICOLO 3: Oggetto dell'appalto.	
Il Comune, conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento del servizio	
di vigilanza armata da svolgersi presso la sede degli uffici giudiziari di	
Tribunale e Procura della Repubblica ubicati in Corso Umberto I di Vibo	
Valentia.	
ARTICOLO 4: Termine di avvio e durata del servizio.	

Il servizio di cui al presente contratto è stato avviato in data 01/08/2015,	
nelle more della stipula del contratto.	
La durata del servizio è di mesi 12 (dodici) dall'avvio dello stesso.	
ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.	
Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per l'espletamento del	
servizio oggetto del presente contratto, ammonta a complessivi €. 172.773,80	
(euro centosettantaduemilasettecentosettantatre/80) oltre IVA al 22%, così	
suddiviso:	
- €. 168.199,22 (euro centosessantottomilacentonovantanove/22) per	
l'espletamento del servizio al netto del ribasso del 1,21%;	
- €. 4.574,58 (euro quattromilacinquecentosettantaquattro/58) per oneri per la	
sicurezza non soggetti a ribasso.	
Il corrispettivo del servizio viene pagato all'impresa mensilmente in 12	
(dodici) rate posticipate. Il versamento dell'importo dovuto per ciascuna	
delle rate, resta subordinato all'esibizione della relativa fattura intestata al	
Comune di Vibo Valentia.	
ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:	
a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi	
finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del	
13 agosto 2010 e s.m.i.;	
b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali	
transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste	
S.p.A A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare	
all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata	
A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la	

risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione:	
• •	
commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.	
Il conto corrente bancario sul quale disporre i pagamenti è il seguente:	
Credito Siciliano – Agenzia n. 1 – via Notarbartolo - Palermo	
IBAN: IT 12 R 03019 04612 000000000560	
Le persone delegate ad operare sul conto sopra indicato sono le seguenti:	
- Dott. Luciano Basile (C.F.: BSL LCN 71R18 G273S), nato a	
Palermo (PA) il 18 ottobre 1971;	
- Avv. Stefano De Luca (C.F.: DLC SFN 42D07 G208C), nato a	
Paceco (TR) il 07 aprile 1942.	
ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.	
L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle	
condizioni e alle modalità previste nel bando di gara, nel Capitolato Speciale	
d'Appalto, approvato con determinazione del Settore 5 – Tecnico n. 431 del	
21 ottobre 2014 e nel DUVRI approvato con determinazione del Settore 5 -	
Tecnico n. 511 del 04 dicembre 2014.	
Detti documenti si intendono costituenti parte sostanziale del presente	
contratto anche se non materialmente allegati, ad eccezione del Capitolato	
Speciale d'Appalto che si allega al presente atto sotto la lettera B), in	
formato digitale.	
, F	
	Il conto corrente bancario sul quale disporre i pagamenti è il seguente: Credito Siciliano – Agenzia n. 1 – via Notarbartolo - Palermo IBAN: IT 12 R 03019 04612 000000000560 Le persone delegate ad operare sul conto sopra indicato sono le seguenti: - Dott. Luciano Basile (C.F.: BSL LCN 71R18 G273S), nato a Palermo (PA) il 18 ottobre 1971; - Avv. Stefano De Luca (C.F.: DLC SFN 42D07 G208C), nato a Paceco (TR) il 07 aprile 1942. ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore. L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni e alle modalità previste nel bando di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con determinazione del Settore 5 – Tecnico n. 431 del 21 ottobre 2014 e nel DUVRI approvato con determinazione del Settore 5 - Tecnico n. 511 del 04 dicembre 2014. Detti documenti si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati, ad eccezione del Capitolato Speciale d'Appalto che si allega al presente atto sotto la lettera B), in

ed obblighi contenuti in esso.	
L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di	
collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è	
accordato con altre imprese partecipanti alla gara.	
L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di	
Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, presta-	
zione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio,	
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni	
illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.	
ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto.	
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera	
raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori	
adempimenti, nei seguenti casi:	
a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;	
b) revoca dell'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di	
vigilanza;	
c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del	
servizio;	
d) subappalto anche parziale del servizio;	
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
personale;	
f) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato	
motivo;	
g) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del	

servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o	
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica	
Amministrazione;	
h) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2	
del citato decreto.	
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del	
servizio saranno applicate le penali previste nell'articolo 15 del CSA.	
L'impresa aggiudicataria non potrà vantare altro diritto se non il pagamento	
dei servizi sino a tale momento eseguiti. Il Comune ha facoltà, in ogni caso,	
di incamerare la cauzione e richiedere il risarcimento per l'eventuale	
maggior danno subito.	
ARTICOLO 10: Clausola arbitrale.	
ARTICOLO 10: Clausola arbitrale. E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. ARTICOLO 11: Cauzione definitiva.	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. ARTICOLO 11: Cauzione definitiva. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. ARTICOLO 11: Cauzione definitiva. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. ARTICOLO 11: Cauzione definitiva. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 8.409,96 (euro ottomilaquattrocentonove/96) a	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. ARTICOLO 11: Cauzione definitiva. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 8.409,96 (euro ottomilaquattrocentonove/96) a mezzo polizza fidejussoria n. 56298190 rilasciata, in data 03 settembre 2015, dalla "Liguria Assicurazioni S.p.A." – Agenzia 093 – Palermo Liberta.	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. ARTICOLO 11: Cauzione definitiva. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 8.409,96 (euro ottomilaquattrocentonove/96) a mezzo polizza fidejussoria n. 56298190 rilasciata, in data 03 settembre 2015, dalla "Liguria Assicurazioni S.p.A." – Agenzia 093 – Palermo Liberta. Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. ARTICOLO 11: Cauzione definitiva. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 8.409,96 (euro ottomilaquattrocentonove/96) a mezzo polizza fidejussoria n. 56298190 rilasciata, in data 03 settembre 2015, dalla "Liguria Assicurazioni S.p.A." – Agenzia 093 – Palermo Liberta.	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. ARTICOLO 11: Cauzione definitiva. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 8.409,96 (euro ottomilaquattrocentonove/96) a mezzo polizza fidejussoria n. 56298190 rilasciata, in data 03 settembre 2015, dalla "Liguria Assicurazioni S.p.A." – Agenzia 093 – Palermo Liberta. Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha	

7 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., perché in possesso della certificazione	
ISO 9001:2008 - n. Q-0549-08, rilasciata in data 25 giugno 2015, con	
scadenza in data 26 marzo 2017, presentata dall'Appaltatore, in copia	
conforme all'originale.	
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze	
contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi	
della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.	
ARTICOLO 12: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.	
Ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,	
l'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa	
R.C.T./R.C.O., contratto numero 1903800, per un massimale di	
€. 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), rilasciata dalla LLOYD'S	
Assicurazioni S.p.A., valida dal 01 dicembre 2014 al 01 dicembre 2015 dalla	
quale risulta una copertura contro rischi diversi che si dovessero verificare	
nel corso dell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, sollevando il	
Comune da ogni responsabilità a riguardo.	
ARTICOLO 13: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri	
lavoratori dipendenti.	
L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del	
decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di applicare ai propri	
lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di	
agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e	
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella	
località in cui si svolge il servizio anzidetto.	
L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:	

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori	
dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori	
della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai	
contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella	
Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;	
b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative	
dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali	
o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel	
contratto collettivo della categoria di appartenenza.	
Il pagamento dei corrispettivi a titolo d'acconto e di saldo da parte della	
Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato	
all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli	
Enti competenti.	
ARTICOLO 14: Domicilio dell'Appaltatore.	
A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in	
Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.	
Il domicilio per le comunicazioni è la sede legale dell'impresa capogruppo	
"Sicurtransport S.p.A." – via Papa Sergio I, n. 48 – 90142 Palermo – Tel.	
091. 6399202 – pec: ufficio.gare@pec.sicurtransport.com	
ARTICOLO 15: Spese contrattuali.	
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del Decreto del	
Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i., tutte le spese del contratto e	
tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta	
eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.	
ARTICOLO 16: Registrazione.	

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente	
contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'appli-	
cazione della tassa di registro in misura fissa.	
ARTICOLO 17: Norme di chiusura.	
Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al	
bando, al Capitolato Speciale d'Appalto (allegato B) e al DUVRI. Le parti	
che sottoscrivono fanno espresso richiamo, inoltre, ai regolamenti, usi e	
consuetudini dell'Amministrazione Giudiziaria per quanto attiene ai servizi	
di sicurezza ed alle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative,	
prefettizie, delle Autorità delle Forze dell'ordine e di ogni altra autorità	
riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con i servizi di cui al presente	
appalto, sia esse in vigore all'atto di offerta o emanate durante la durata	
contrattuale.	
ARTICOLO 18: Trattamento dei dati personali.	
Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa	
l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusiva-	
mente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi	
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.	
Richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto	
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 15 pagine a	
video di cui l'ultima (quindicesima), escluse le firme, composta da un rigo,	
dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme	
alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai	
sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel	
testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,	

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.	
- PER IL COMUNE: Arch. Claudio Sergio Decembrini in qualità	
- L'APPALTATORE: Dott. Salvatore Finazzo in qualità	
- IL VICE SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti	